

di altro tipo, l’Autorità ha auspicato una revisione del regime di deducibilità fiscale degli interessi passivi in senso conforme ai principi concorrenziali.

SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE LA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE, L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTO INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA (COMUNE DI AVETRANA)

Nel novembre 2008, l’Autorità ha trasmesso all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), alla Regione Puglia e al Comune di Avetrana, alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90 in merito allo “Schema di convenzione regolante la concessione per la realizzazione, l’esercizio, la manutenzione e la gestione di impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica”, approvato dal comune di Avetrana nel gennaio 2007. In particolare, l’articolo 11 di tale atto prevedeva una serie di misure compensative e corrispettivi a favore del Comune e a carico del soggetto proponente la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte eolica.

Al riguardo, l’Autorità ha in primo luogo sottolineato che lo strumento della convenzione tra soggetto proponente la realizzazione di impianti eolici e amministrazione comunale interessata, espressamente previsto dalla relativa normativa regionale, dovrebbe assolvere la funzione di disciplinare le fasi della costruzione e dell’esercizio dell’impianto fino alla definitiva cessazione della produzione, e non invece di comparare e selezionare i progetti, funzione quest’ultima di competenza della Regione ai sensi della vigente disciplina statale. La normativa regionale ha assegnato in ogni caso ai Comuni il potere di identificare le aree non idonee per la localizzazione degli aerogeneratori, mediante la predisposizione di appositi Piani regolatori.

In tale contesto, l’Autorità ha rilevato che il citato articolo 11 appariva in contrasto con il dettato normativo comunitario e nazionale di liberalizzazione dell’attività di generazione di energia elettrica e, più specificamente, con l’obiettivo di incentivare l’energia prodotta da fonti rinnovabili. La norma si traduceva, infatti, in un aggravio dei costi degli operatori intenzionati ad investire nel settore e risultava ingiustificatamente distorsiva della concorrenza tra operatori localizzati in diverse aree del territorio nazionale, determinando il venir meno di un contesto di pari opportunità, nonché delle

scelte di investimento tra diverse tipologie di fonti rinnovabili. La stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato di recente la contrarietà alla normativa primaria regolante la materia di misure analoghe (corrispettivi in misura fissa e variabile) imposte da altra amministrazione comunale ad imprese che intendevano realizzare parchi eolici, sottolineando il divieto assoluto di prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore delle regioni e degli enti locali. Tenuto conto di ciò, l'Autorità ha auspicato un riesame della materia da parte del Comune di Avetrana.

COMUNE DI SANREMO (IM) – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Nel dicembre 2008, l'Autorità, a seguito del ricevimento della relativa richiesta, ha inviato al Comune di Sanremo un parere ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 in merito alla delibera di proroga della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale adottata dallo stesso Comune. L'Autorità si è espressa in particolare in merito all'individuazione del termine del periodo transitorio per le concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale originariamente affidate senza gara.

Su un piano generale, l'Autorità ha sottolineato che le normative che si sono susseguite in tale ambito avevano favorito interpretazioni tendenti a privilegiare gli attuali concessionari, posticipando più volte il termine del periodo transitorio che manteneva in vigore le concessioni originariamente affidate senza gara, creando notevoli incertezze in capo agli enti locali e ai titolari delle concessioni in essere. In particolare, tra le novità più recenti, era intervenuta dapprima la modifica dell'articolo 46-bis del decreto legge n. 159/2007, convertito nella legge n. 222/2007; successivamente era stato introdotto l'articolo 23 bis della legge n. 133/2008. La seconda versione dell'articolo 43 bis del decreto legge n. 159/2007, inoltre, recependo alcuni rilievi formulati dall'Autorità, aveva stabilito, anziché una proroga generalizzata di due anni per tutte le concessioni, che le gare fossero bandite per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, determinato ad opera del Ministro dello sviluppo economico e per gli affari regionali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata.

L'individuazione degli ambiti sarebbe dovuta avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 222/2007, mentre le gare si sarebbero dovute svolgere entro il 1° dicembre 2010. Al contrario, il decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, ha previsto che i bacini di gara possano essere definiti dalle regioni e dagli enti locali e che, fino al 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

L'Autorità ha rilevato che nessuno degli interventi normativi citati chiarivano il destino degli affidamenti in essere. Poiché tuttavia essi non disciplinavano specificamente la durata residua degli affidamenti in corso, l'Autorità ha ritenuto che dovevano continuare ad applicarsi le norme sulla durata residua delle concessioni contenute nel decreto legislativo n. 164/2000 (cd. decreto Letta) e successive modifiche e integrazioni.

Tale interpretazione è sembrata, peraltro, trovare conferma anche nell'articolo 23-*bis* del decreto legge n. 112/2008, laddove al comma 10, lett. e) prevede che i regolamenti che il Governo dovrà emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto disciplinino, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quelle di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle nuove disposizioni, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusioni di ogni proroga o rinnovo. L'Autorità ha ritenuto, pertanto, di poter desumere che, laddove la disciplina di settore preveda un termine anteriore al 2010 per la cessazione dell'affidamento senza gara si applichi tale disciplina; qualora preveda un termine posteriore o nessun termine, si applichi la scadenza del 2010.

Alla luce di ciò, l'Autorità ha concluso che, secondo la normativa vigente relativamente alla distribuzione del gas naturale, le concessioni affidate originariamente senza gara scadevano, così come previsto dal decreto legge n. 273/2005 (convertito nella legge n. 51/2006) al 31 dicembre 2007 ovvero al 31 dicembre 2009, qualora si fosse verificata almeno una delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, con la possibilità eventualmente di un altro anno di proroga per motivi di interesse pubblico; di conseguenza, pur con le cautele rese necessarie dal fatto che il quadro normativo risultava ancora poco chiaro e che mancavano consolidati

orientamenti giurisprudenziali e applicativi cui fare riferimento, l'Autorità ha ritenuto preferibile l'opzione esegetica secondo cui le concessioni di distribuzione del gas in essere sarebbero venute in scadenza non oltre il 31 dicembre 2010.

GAS NATURALE

Intese

PREZZO DEL GPL PER RISCALDAMENTO REGIONE SARDEGNA

Nell'aprile 2008, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 nei confronti delle società Butan Gas Spa, Eni Spa, Fiamma 2000 Spa, Liquigas Spa, Sarda Gas Petroli e Ultragas Tirrena Spa al fine di accertare l'esistenza di eventuali intese restrittive della concorrenza nel mercato della vendita di Gpl in bombole per uso domestico nella Regione Sardegna. Il procedimento ha tratto origine da alcune segnalazioni di consumatori che denunciavano il livello elevato dei prezzi di vendita del Gpl in bombole per uso domestico nel territorio sardo.

Nel provvedimento di avvio, l'Autorità ha rilevato che in generale il contesto di mercato dell'attività di imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di Gpl risulta tendenzialmente oligopolistico: sull'intero territorio nazionale è, infatti, attivo un numero ridotto di operatori e il prodotto risulta omogeneo. Con specifico riferimento alla Sardegna, l'Autorità ha considerato che l'assenza di una rete per la distribuzione di gas metano rende il Gpl essenziale per gli usi domestici: da ciò consegue una elasticità al prezzo della domanda di tale prodotto inferiore rispetto ad altre zone del territorio che sperimentano una *interfuel competition*. Dai dati in possesso dell'Autorità, relativi agli anni 2005-2006, è emersa, inoltre, una quasi totale coincidenza (in livello e andamento) dei prezzi dell'ingrosso praticati dai principali imbottiglieri/distributori di bombole di Gpl attivi in Sardegna, nonché una forte analogia delle dinamiche dei prezzi consigliati al pubblico di Gpl sfuso e in bombole da parte dei principali operatori, sebbene con valori assoluti differenziati.

Sulla base di tali elementi, l'Autorità ha ipotizzato che il livello dei prezzi di vendita al dettaglio di Gpl in bombole nella Regione Sardegna potrebbe essere la conseguenza di un coordinamento delle strategie commerciali tra le principali imprese

attive nella fase a monte dell'imbottigliamento/distribuzione all'ingrosso. Un contesto di mercato oligopolistico, peraltro caratterizzato da una ridotta elasticità della domanda dovuta all'assenza di combustibili alternativi per uso domestico, potrebbe aver favorito comportamenti collusivi nella definizione delle strategie commerciali degli operatori, in particolare attraverso la determinazione congiunta del livello dei prezzi e di altre condizioni contrattuali da applicare ai rivenditori. Al 31 dicembre 2008, l'istruttoria è in corso.

FVH - LIQUIGAS – BUTANGAS - QUIRIS - I.P.E.M.

Nell'ottobre 2008, l'Autorità ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'articolo 81 del Trattato Ce nei confronti delle società FVH Spa, Liguigas Spa, Quiris Sapa, Butangas Spa e I.P.E.M. - Industria Petroli Meridionale Spa, al fine di accertare l'esistenza di un'eventuale intesa restrittiva della concorrenza nel mercato delle attività di logistica primaria del Gpl sul territorio nazionale e, in particolare, nel centro-sud Italia.

L'avvio dell'istruttoria è stato deliberato a seguito della valutazione di una operazione di concentrazione comunicata all'Autorità, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90, con la quale le società Liguigas, FVH, Butangas e Quiris acquistavano la proprietà di IPEM (con quote, rispettivamente, del 34,76% 30%, 20%, e 15,24%). Nel settembre 2008, l'Autorità ha deliberato che non vi era luogo a provvedere in quanto l'operazione, avendo per oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti, non dava luogo ad una concentrazione ai sensi dell'articolo 5 legge n. 287/90. La costituzione della società comune doveva, pertanto, essere considerata come un'intesa tra i soci di IPEM, nei confronti della quale è stato avviato il presente procedimento.

L'oggetto dell'istruttoria e in particolare gli aspetti che suscitano preoccupazioni concorrenziali nell'ambito dell'operazione sono i seguenti: (i) un patto di non concorrenza, nel quale è prevista una astensione dei soci dall'effettuare attività di *trading* di Gpl nel centro-sud Italia; (ii) un effetto di *foreclosure* verso i soggetti che non partecipano all'intesa determinato da misure che consentono l'utilizzo da parte dei soci, in via prioritaria, di una parte rilevante dei servizi di IPEM, supportate da uno schema tariffario incentivante; (iii) la composizione e la *governance* del Comitato tecnico che

gestisce la movimentazione del Gpl presso il deposito e le strutture logistiche di Brindisi, idonea a mettere i soci reciprocamente a conoscenza di informazioni sensibili.

L'intesa oggetto del procedimento potrebbe restringere in maniera consistente la concorrenza nei mercati interessati, sia per le notevoli dimensioni del deposito in questione, sia per l'importanza dei soci di IPEM che comprendono alcuni tra i principali operatori italiani nella commercializzazione di GPL. Al 31 dicembre 2008, l'istruttoria è in corso.

Abusi

PACE STRADE - TOSCANA GAS

Nell'ottobre 2008, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287/90 nei confronti della società Toscana Energia, accettando gli impegni da essa proposti ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 e chiudendo l'istruttoria senza accertare l'infrazione. Il procedimento aveva tratto origine da una segnalazione inviata dalla società Pace Strade in cui la società lamentava il fatto che Toscana Energia, attiva nella distribuzione del gas in numerosi comuni della Regione Toscana, aveva impedito o limitato la concorrenza nel mercato della progettazione e realizzazione dei lavori di ingegneria civile e industriale in lottizzazioni private. Toscana Energia, in particolare, avrebbe condizionato la prestazione del servizio di allacciamento tra reti private e rete pubblica preesistente (attività da essa svolta in regime di esclusiva), alla prestazione altresì dei lavori di posa dei metanodotti sui terreni privati (attività in regime di concorrenza).

Nel provvedimento di avvio, l'Autorità aveva ritenuto che le condotte denunciate potessero configurare una condotta abusiva di Toscana Energia nel mercato della distribuzione del gas, volta a sfruttare la propria posizione dominante in danno di Pace Strade, dei privati lottizzanti e dei clienti finali, impedendo il libero dispiegarsi della concorrenza nel contiguo mercato della progettazione e realizzazione dei lavori di ingegneria civile e industriale nelle aree lottizzate, con particolare riferimento alla posa dei metanodotti.

Nel corso dell'istruttoria, in risposta alle criticità di natura concorrenziale rilevate dall'Autorità, Toscana Energia ha presentato impegni, successivamente integrati,

consistenti *i*) nella diramazione al suo interno di una Circolare aziendale entro un mese dall'accettazione degli impegni, con cui orientare il comportamento dei dipendenti, esplicitando in maniera inequivocabile che Toscana Energia non ha alcuna esclusiva per la posa di metanodotti in aree oggetto di lottizzazione privata e chiarendo le regole, le condizioni e i costi di fornitura del servizio in monopolio di collegamento alla rete pubblica delle porzioni di rete nelle aree di nuova urbanizzazione; *ii*) nell'adozione, entro il medesimo termine, di un Regolamento per le Lottizzazioni in cui venivano sintetizzati i medesimi principi e le regole operative di cui alla Circolare, diretto alla diffusione esterna (aziende e privati) tramite pubblicazione sul sito internet della società. Sulla base della Circolare e del Regolamento, veniva data la facoltà ai soggetti intenzionati a realizzare reti di distribuzione del gas in aree di lottizzazione privata, di chiedere a Toscana Energia un parere tecnico preventivo in merito alle caratteristiche dell'opera da realizzare; tale parere sarebbe stato rilasciato gratuitamente dalla società entro due mesi dalla presentazione della richiesta. In caso di mancata richiesta del parere, i privati avevano il mero obbligo di comunicare a Toscana Energia l'inizio dei lavori, entro una settimana dall'avvio degli stessi, al fine di consentire ad essa di effettuare verifiche e controlli in corso d'opera, a sua cura e spese. Toscana Energia ha, poi, fornito un listino puntuale dei prezzi che avrebbe praticato per i lavori di collegamento tra la rete pubblica di distribuzione da essa gestita e le nuove porzioni di rete realizzate in aree private oggetto di lottizzazione.

A seguito del *market test* e tenuto conto anche delle osservazioni formulate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Toscana Energia ha trasmesso modifiche accessorie agli impegni, introducendo un meccanismo di silenzio-assenso nel caso di mancato invio entro due mesi del parere tecnico preventivo richiesto dai privati per opere di metanizzazione da svolgere tramite imprese di propria fiducia; la società si è impegnata, inoltre, a trasmettere ai richiedenti entro il medesimo termine un disciplinare d'obbligo per la costruzione di reti di distribuzione del gas realizzate da terzi all'interno di aree di urbanizzazione, contenente la puntuale indicazione delle norme di sicurezza da rispettare. Toscana Energia ha, infine, precisato che i prezzi dei listini, relativamente alle opere edili, corrispondevano a quelli del Prezzario ufficiale di riferimento del Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana e l'Umbria per l'anno 2006 e si è impegnata a mantenere tali prezzi invariati fino a fine 2009.

L'Autorità ha ritenuto che gli impegni proposti da Toscana Energia, come successivamente modificati, fossero idonei a superare le criticità ipotizzate nell'atto di avvio del procedimento, rendendo chiara la separazione tra le attività in monopolio svolte dal distributore di gas e le attività economiche aperte alla concorrenza. Per tale ragione, l'Autorità ha deliberato di chiudere il procedimento nei confronti di Toscana Energia senza accertare l'infrazione, rendendo obbligatori gli impegni presentati ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90.

Segnalazioni

RIDUZIONE DELLA BOLLETTA ENERGETICA REGIONALE MEDIANTE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE CIVILI DI GAS.

Nell'aprile 2008, l'Autorità, a seguito di una richiesta di parere, ha trasmesso al Presidente della Regione Basilicata alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90 in merito alla versione definitiva dello schema di regolamento "*Modalità di attuazione dell'articolo 12 della L.R. n. 28/07 finalizzato alla riduzione della bolletta energetica regionale mediante erogazione di contributi a favore dei titolari di utenze civili di gas naturale*". Tale regolamento mirava a ridurre per il 2008 il costo della bolletta energetica del gas naturale per i titolari di utenze civili allacciate a una rete ubicata in un comune della Basilicata. Esso prevedeva, inoltre, un ulteriore contributo per le famiglie ivi residenti in condizioni di disagio economico, erogato sotto forma di accollo, da parte della Regione, di una parte dei consumi della bolletta 2008, che l'utente avrebbe dovuto pagare alla propria società di vendita di gas naturale.

Per consentire alla Regione di valutare l'importo finanziario dell'iniziativa, lo schema di regolamento prevedeva che le società di vendita dovessero trasmettere, contestualmente alla dichiarazione di adesione, i dati relativi per tale anno alle utenze servite, ai consumi fatturati e ai valori delle bollette emesse, distinti per singola utenza e aggregati per comune di appartenenza; tali dati potevano essere utilizzati esclusivamente dalla Regione ai fini del controllo sulla corretta applicazione del Regolamento. Poiché l'iniziativa in questione era aperta a tutte le società di vendita di gas naturale "*operanti in Regione o interessate ad operarvi nel mercato civile*", le società di vendita prive di utenti serviti nell'anno 2007, in quanto attive al di fuori dell'ambito regionale o di nuova costruzione, non erano tenute a rispettare i suddetti

obblighi informativi, a meno che non volessero chiedere l'anticipazione, anche fino al 100%, della contribuzione stimata nella domanda di adesione. Il regolamento tutelava gli eventuali nuovi entranti nella vendita di gas in Basilicata anche sotto altri profili, ad esempio consentendo loro di accedere a questa forma di credito alle stesse condizioni degli operatori già presenti e prevedendo che i nuovi entranti non subissero valutazioni puramente discrezionali da parte della Regione, nella "verifica positiva" prevista per l'ammissione al contributo.

L'Autorità, dopo aver sottolineato la meritevolezza dell'iniziativa per la sua idoneità ad arrecare beneficio ai consumatori-utenti, ha rilevato che, grazie alle modalità adottate e, in particolare, alle previsioni che consentivano alle società di vendita prive di utenze in Basilicata nel 2007 di partecipare all'iniziativa in condizioni di parità con gli operatori già presenti, la stessa non sacrificava le esigenze a tutela della concorrenza nella vendita di gas naturale in Basilicata.

DISCIPLINA DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE

Nel settembre 2008, l'Autorità ha trasmesso al Parlamento e al Governo alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90 in merito alle distorsioni della concorrenza derivanti da alcune disposizioni della legge n. 896/86, contenente la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche. Tale legge attribuisce ad Enel, nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena, l'esclusiva in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale; la stessa, inoltre, riconosce ad Enel ed Eni, in caso di concorso di più istanze relative alla stessa zona ed a parità di condizioni, una preferenza nell'assegnazione del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione, singolarmente o in contitolarità paritetica. La concessione di coltivazione ha durata trentennale ed è prevista la possibilità di una sua proroga per periodi non superiori a dieci anni ciascuno.

Al riguardo, l'Autorità ha osservato in primo luogo che la normativa nazionale di liberalizzazione del settore dell'energia poteva indurre a ritenere implicitamente abrogate le disposizioni in questione. In assenza, tuttavia, di un'esplicita previsione di legge dichiarante la decadenza dei privilegi concessi ad Enel ed Eni, nel dicembre 2007 è stato sottoscritto presso il Ministero dello sviluppo economico un protocollo d'intesa, denominato "Accordo Generale sulla Geotermia", tra Enel e la Regione Toscana, le

Province di Grosseto, Siena e Pisa, 15 Comuni e 5 Comunità Montane delle aree geotermiche interessate, ai sensi del quale la Regione Toscana si sarebbe impegnata a prorogare al 2024 tre concessioni assegnate ad Enel per la coltivazione di risorse geotermiche, in scadenza due nel 2013 e una nel 2020.

L'Autorità ha rilevato che l'eventuale proroga delle concessioni in capo al concessionario uscente rappresentava una forma di deroga alla concorrenza per il mercato, che avrebbe consentito il consolidamento in via automatica delle gestioni esistenti, traducendosi in un ostacolo all'accesso al mercato di nuovi operatori. Un corretto confronto tra più soggetti nell'ambito di procedure di gara per l'affidamento delle concessioni avrebbe rappresentato invece la modalità migliore per garantire lo svolgimento delle funzioni assegnate con i maggiori benefici per la collettività.

Alla luce di ciò e tenuto conto che le previsioni della legge n. 896/86 costituivano residui del passato regime di monopolio legale nello sfruttamento delle risorse del sottosuolo presenti sul territorio, l'Autorità ha sottolineato l'esigenza di un intervento di modifica da parte del legislatore che preveda espressamente procedure competitive nell'assegnazione dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni delle risorse geotermiche.

SERVIZI IDRICI E GESTIONE DEI RIFIUTI

SERVIZI IDRICI

Abusi

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Nell'ottobre 2008, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 82 del Trattato Ce nei confronti della società Acquedotto Pugliese Spa, accettando gli impegni da essa presentati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 e chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione. L'istruttoria aveva tratto origine dalle segnalazioni di un gruppo di consumatori dalle quali emergeva che Acquedotto Pugliese, gestore del servizio idrico integrato all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Puglia, subordinava la somministrazione dell'acqua potabile e la gestione dei reflui all'affidamento in esclusiva a sé medesima delle opere

di allaccio della rete idrica e/o fognaria ed al pagamento anticipato di tali servizi. Nel provvedimento di avvio, l'Autorità aveva rilevato che l'attività di allacciamento alla rete idrica e/o fognaria non poteva ritenersi compresa tra quelle di erogazione del servizio idrico integrato e di gestione della rete, affidate ad Acquedotto Pugliese in regime di monopolio legale. Pertanto, le condotte dell'impresa consistenti nel subordinare la somministrazione dell'acqua potabile e la gestione dei reflui al previo affidamento delle opere di allaccio potevano integrare una condotta abusiva attraverso cui la società mirava ad estendere impropriamente l'area a sé riservata *ex lege*, ostacolando lo sviluppo di un contesto concorrenziale per l'attività di realizzazione delle diramazioni di allaccio. Peraltro, le modalità di tariffazione adottate, per cui il cliente doveva corrispondere un importo determinato forfetariamente e non parametrato ai costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione dei lavori, erano apparse eccessivamente onerose, e dunque in potenziale contrasto con il divieto di abuso di posizione dominante.

Nel corso del procedimento, al fine di superare le criticità concorrenziali emerse, Acquedotto Pugliese ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 consistenti: *i)* nel proporre all'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale entro la fine del 2008 una modifica dei propri oneri di servizio pubblico, in modo da consentire agli utenti interessati di realizzare in maniera autonoma i propri allacciamenti alla rete idrica o fognaria, fatti salvi l'esonero della responsabilità civile e penale di Acquedotto Pugliese per eventuali danni alla rete ed a terzi, dovuti a lavori eseguiti con mezzi, modalità, o materiali impropri, e, inoltre, la sottoposizione di tali allacciamenti a verifica e collaudo da parte della stessa società, dietro pagamento di apposita tariffa predefinita dall'Autorità di regolazione; *ii)* nel non subordinare più la conclusione del contratto di somministrazione per i nuovi allacciamenti alla rete idrica o fognaria al pagamento anticipato degli oneri relativi e nell'inserire il contributo direttamente nella prima fattura di consumo sotto una voce specifica; *iii)* nel consentire la rateizzazione dell'intero importo dell'allacciamento, ove realizzato da Acquedotto Pugliese; *iv)* nel non applicare quanto previsto dall'articolo 20, comma 10, del regolamento, circa la possibilità di aumentare del 15% il costo dell'allacciamento per rimborso spese; *v)* nello sviluppare ed attuare nel più breve tempo possibile modalità contrattuali *on-line* al fine di semplificare i contatti con gli utenti e nel realizzare sportelli informatici presso i Comuni al fine di garantire un migliore accesso ai servizi offerti, svolgendo apposite

campagne di stampa e predisponendo materiale informativo al fine d'informare l'utenza circa le nuove modalità di attivazione dei servizi.

L'Autorità ha ritenuto che gli impegni presentati fossero idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. In particolare, l'impegno di modificare in tempi brevi – di concerto con l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – i propri oneri di servizio pubblico, lasciando aperta per gli utenti la possibilità di realizzare in maniera autonoma gli allacciamenti alla rete idrica o fognaria, è risultato idoneo a consentire un'effettiva liberalizzazione delle attività di realizzazione degli impianti all'interno dell'ATO Puglia. In tale quadro, la sottoposizione degli allacciamenti realizzati da terzi a verifica e collaudo da parte di Acquedotto Pugliese è stata ritenuta una misura opportuna a fronte della necessità dell'impresa di mantenere il pieno controllo dello stato di efficienza della rete idrico-fognaria di cui ha in carico la gestione. Quanto alla tariffa applicata per la verifica ed il collaudo, l'Autorità ha prescritto che questa fosse rigorosamente parametrata ai costi effettivamente sostenuti, al fine di evitare che la società possa di fatto disincentivare il ricorso degli utenti a soggetti e vanificare l'apertura del mercato della fornitura dei servizi stessi.

L'Autorità ha ritenuto, inoltre, che gli impegni assunti in relazione all'eliminazione dell'obbligo di pagamento anticipato degli oneri relativi al contratto di somministrazione, alla possibilità di rateizzazione dell'importo dell'allacciamento, nonché alla mancata applicazione dell'aumento del 15% del costo dell'allacciamento per rimborso spese, fossero idonei a superare l'eccessiva onerosità delle condizioni contrattuali di allaccio a suo tempo rilevate nel provvedimento di avvio. Con riferimento, infine, all'impegno a sviluppare ed attuare, nel più breve tempo possibile, modalità contrattuali *on-line* e a realizzare una rete di sportelli informatici al fine di garantire un miglior accesso ai servizi offerti, l'Autorità ha ritenuto che, sebbene non direttamente ricollegabile alle criticità concorrenziali emerse, esso appariva comunque utile e condivisibile in una prospettiva generale di miglior efficienza dei servizi resi da Acquedotto Pugliese in qualità di gestore del servizio idrico integrato. Per tali ragioni, l'Autorità ha deliberato di accettare gli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90 e di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.

Inottemperanze

VEOLIA PROPRIÉTÉ-BARTIN RECYCLING GROUP

Nel maggio 2008, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Veolia Propriété Sa per violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. L'operazione, realizzata nel febbraio 2008, è consistita nell'acquisizione da parte di Veolia Propriété del controllo esclusivo di Bartin Recycling Group Sas, a mezzo di contratto di compravendita del 100% delle azioni di questa.

L'Autorità ha considerato che l'operazione, comportando l'acquisizione esclusiva di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90 e risultava altresì soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese coinvolte è risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge.

Tenuto conto dell'assenza di dolo, della comunicazione spontanea, benché tardiva dell'operazione, della modesta incidenza concorrenziale dell'operazione nonché del breve lasso di tempo intercorso prima della comunicazione dell'operazione, l'Autorità ha irrogato alla società Veolia Propriété una sanzione amministrativa pari a 5 mila EUR.

IRIDE ACQUA GAS/IDROCONS S.R.L.

Nel dicembre 2008, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società Iride Acqua Gas Spa (IAG), in qualità di successore legale di A.M.G.A. Spa (di seguito, AMGA), per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di alcune operazioni di concentrazione. Più specificamente, le operazioni tardivamente comunicate riguardavano: *i*) l'acquisizione, nel gennaio 2004, del controllo congiunto della società Idrocons Srl mediante l'acquisizione di una partecipazione pari al 27% del capitale, da parte di AMGA, poi fusasi nel 2006 nella società IAG; *ii*) l'acquisizione, nel maggio 2007, del controllo esclusivo della società Idrocons, da parte di IAG, mediante un incremento della propria partecipazione in Idrocons dal 27% al 55% del capitale sociale.

L'Autorità ha ritenuto che tali operazioni, comportando rispettivamente l'acquisizione del controllo prima congiunto e poi esclusivo di un'impresa, costituivano

due distinte concentrazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90 e dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della medesima legge e risultavano entrambe soggette all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nell'ultimo esercizio era risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90. Al 31 dicembre 2008, l'istruttoria è in corso.

Segnalazioni

INTERVENTI DI NORMATIVA SECONDARIA PER LA DEFINIZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Nel febbraio 2008, l'Autorità ha trasmesso al Consiglio regionale della Puglia, al Consiglio regionale dell' Emilia Romagna, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per lo sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alcune considerazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 in relazione alla definizione della tariffa del servizio idrico integrato e ad alcune iniziative di carattere regionale alla stessa relative. In particolare, l'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico Ambientale o TUA) stabilisce una competenza esclusiva del Ministero dell'ambiente ai fini dell'adozione di un decreto volto a definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici; l'articolo 161 del TUA, inoltre, attribuisce al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche il compito di predisporre il metodo tariffario per la determinazione della tariffa con apposita delibera da trasmettere al Ministero, il quale adotta il precitato decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'Autorità ha in primo luogo rilevato che, in attesa dell'adozione di tale decreto, rimaneva in vigore il decreto ministeriale 1° agosto 1996 introduttivo del cosiddetto metodo normalizzato; a fronte di tale situazione, e nel pieno rispetto delle relative competenze di altri enti e autorità, l'Autorità ha rilevato l'opportunità di una revisione del metodo a mezzo di una rapida adozione del decreto ministeriale citato, al fine di

giungere all'applicazione di una nuova, più idonea e uniforme metodologia tariffaria del servizio idrico integrato, fondamentale pre-condizione per un effettivo sviluppo concorrenziale del settore e il superamento delle disparità ancora esistenti a livello nazionale.

L'Autorità ha inoltre osservato come alcune Regioni avessero già adottato o fossero in procinto di approvare autonomi metodi tariffari per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato: tra queste, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Puglia, il cui Assessorato bilancio e programmazione aveva predisposto uno schema di disegno di legge avente per oggetto un "metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Puglia". In relazione a tali atti, ai fini di un'opportuna correttezza del confronto concorrenziale nell'ambito dei servizi idrici, l'Autorità ha richiamato nuovamente la necessità di un'omogeneità disciplinare sull'intero territorio nazionale. Con riferimento specifico al caso della Regione Puglia, l'Autorità ha considerato che l'eventuale adozione del prospettato metodo tariffario sarebbe avvenuto anche in presenza di una situazione di conflitto d'interessi, in quanto l'ente territoriale risultava essere azionista di controllo della società Acquedotto Pugliese. L'eventuale esercizio della potestà legislativa da parte della Regione Puglia avrebbe potuto attribuire alla società un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti operanti a livello nazionale, condizionandone favorevolmente l'equilibrio economico-finanziario.

A fronte di tali considerazioni, l'Autorità ha auspicato che il settore dei servizi idrici disponesse al più presto di un quadro disciplinare tale da garantire un effettivo confronto concorrenziale, suscettibile di apportare efficienze di servizio e riduzioni di costi ai cittadini utenti, e ha raccomandato agli enti interessati un opportuno ripensamento della legittimità delle autonome iniziative adottate o in corso di adozione relativamente alle determinazioni tariffarie.

SERVIZI IDRICI E AMBIENTALI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Nell'agosto 2008, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, ha svolto alcune considerazioni in merito alla disciplina dei servizi idrici e ambientali nella Regione Emilia Romagna, così come da ultimo definita dalla legge regionale n. 10/2008. L'Autorità aveva, infatti, in particolare constatato che dalla richiamata legge si

evincedeva come la Regione, nell'ambito di un testo normativo dedicato a "*misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni*", avesse nello specifico provveduto ad avviare una riforma in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica suscettibile di determinare distorsioni della concorrenza nella fornitura di tali servizi.

In particolare, con riguardo alla disciplina dei servizi idrici, nella legge si prevedeva, da un lato, che la Regione provvedeva all'individuazione della tariffa di riferimento ai fini della proposizione a Province e Comuni della regolazione tariffaria; dall'altro che, per l'esercizio di tali funzioni, la Regione si avvaleva di una struttura organizzativa il cui costo di funzionamento sarebbe stato a carico delle tariffe dei servizi regolati. Inoltre, anche il costo del personale dipendente degli enti locali partecipanti trovava copertura, secondo la Legge regionale n. 10/2008, nell'ambito della tariffa del servizio.

A tal proposito, l'Autorità ha rilevato che le disposizioni in questione erano suscettibili di porsi in contrasto con il decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto Testo Unico Ambientale o TUA), il quale in merito alle definizioni tariffarie in materia di servizi idrici prevedeva competenze esclusive in capo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Nello specifico poi, l'Autorità ha stigmatizzato l'aggravio in tariffa idrica dei costi di strutture e risorse operative autonomamente determinate dalla Regione, in contrasto non solo con le disposizioni normative del TUA, ma anche con l'esigenza di mantenere componenti di costo omogenee nelle diverse gestioni dei servizi idrici a livello nazionale, fondamentale presupposto per il concretizzarsi di un'effettiva concorrenza, in un settore caratterizzato dall'assegnazione ai diversi operatori di gestioni in monopolio per periodi anche significativamente lunghi, secondo il criterio della cosiddetta *yardstick competition*. In proposito, l'Autorità ha anche ricordato come proprio la Regione Emilia Romagna fosse stata già oggetto di specifiche censure in materia di organizzazione dei servizi idrici e ambientali, per aver fatto un abnorme uso del riconoscimento delle gestioni di salvaguardia, strumento che vanifica ogni possibilità di confronto concorrenziale nell'affidamento dei relativi servizi, eliminando ogni spazio all'esplicitarsi di una pur iniziale concorrenza cosiddetta per il mercato.

Alla luce delle osservazioni svolte, l'Autorità ha invitato, pertanto, la Regione Emilia Romagna a riconsiderare le proprie determinazioni normative e regolamentari in